

Leggi pizzino e obiezione di coscienza

20 Giugno 2016

Antonio Zama

Bologna, 20 giugno 2016

Leggi pizzino e obiezione di coscienza

Con prevedibilità pari al ritorno sulle scene dei **Pooh** dopo il ventilato ritiro, la **legge sulle unioni civili** ([Legge 76/2016](#)) è considerata dai suoi sostenitori (entusiasti o tiepidi) un semplice primo passo, non certo un traguardo, come chi davanti ad un **buffet** si avventa sul primo piatto a disposizione, pronto in tempi record a passare a quelli successivi (chi organizza eventi sa di cosa parlo).

In realtà il **secondo passo** è già esplicitato nel testo della legge. Pronto a ricredermi di fronte alla prova contraria, non ricordo di aver mai letto in un testo legislativo un'espressione analoga a questa: *“Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”*.

Lo stesso comma 20 dell'unico articolo della legge dapprima sancisce che: *“le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”* per poi escludere da questa applicazione le norme del Codice Civile non richiamate dalla legge sulle unioni civili nonché le disposizioni della legge sull'adozione. Sarebbe stato **sufficiente**, perché si è pensato di aggiungere l'**ultimo inciso**?

È quel *consentito* che mi suona strano. Evidentemente è espressione di natura politica che non risponde ad alcuna necessità di **drafting legislativo** né di **chiarezza giuridica**. È un **messaggio agli iniziati** (neanche troppo criptico), un **assist alla magistratura** chiamata a decidere per l'ammissibilità dell'adozione a favore delle coppie dello stesso sesso. La legge dice: per ora non si poteva fare di più ma tu hai già gli strumenti per dare il via libera. **Quanto sarà libero e non condizionato il magistrato nella sua decisione?**

Ho già parlato di leggi messaggio e di leggi marketing, ora nascono le **leggi pizzino**. Sono di sana e robusta costituzione e hanno senz'altro un futuro radioso davanti a loro.

Singolare che nel testo di legge non si sia invece trovato spazio per spendere due parole a tutela dell'**obiezione di coscienza**.

Su questo tema il **Santo degli editorialisti imberbi** (presto svelo chi è) mi ha ancora una volta ascoltato e mi ha sottoposto le riflessioni del [Centro Studi Rosario Livatino](#) che presentano anche il testo dell'emendamento proposto all'attenzione dei parlamentari.

Il miglior servizio che posso fare è consigliare la lettura, anticipandola con alcuni passaggi (grassetto mio, prima o poi ricorderò al Centro che oggi chi legge sul web caccia):

*“l'obiezione di coscienza è possibile solo quando c'è un obbligo giuridico, **non quando c'è una libertà**; cosicché, replicare a chi invoca il proprio diritto all'obiezione di coscienza che esiste un obbligo di una determinata azione è un non senso: **proprio perché c'è un obbligo, si può parlare di obiezione di coscienza**”*

”;

“Al contrario, non è affatto un caso che l’obiezione di coscienza si sia manifestata **nel tempo e nel mondo solo in pochi ambiti**: l’obbligo del servizio militare e l’obbligo di uccisione di esseri umani (aborto, fecondazione artificiale, eutanasia) – e, recentemente, in tutto il mondo, proprio sulla questione dell’equiparazione di unioni omosessuali al matrimonio naturale – a dimostrazione che **la coscienza riconosciuta dalla retta ragione non impone di obiettare su tutti gli obblighi posti da uno Stato, ma di farlo solo rispetto a determinati obblighi, che hanno a che fare con i principi fondamentali della convivenza umana**”;

“Alla stregua di questa impostazione, pur in mancanza di una espressa previsione del diritto di obiezione, il Sindaco non è obbligato a celebrare quelle unioni, e può invece delegare altri soggetti”.

Non è difficile pensare all’obiezione di coscienza come alla linea del Piave rispetto alla versione di laicità che si va affermando.

Bologna, 20 giugno 2016

Leggi pizzino e obiezione di coscienza

Con prevedibilità pari al ritorno sulle scene dei **Pooh** dopo il ventilato ritiro, la **legge sulle unioni civili** ([Legge 76/2016](#)) è considerata dai suoi sostenitori (entusiasti o tiepidi) un semplice primo passo, non certo un traguardo, come chi davanti ad un **buffet** si avventa sul primo piatto a disposizione, pronto in tempi record a passare a quelli successivi (chi organizza eventi sa di cosa parlo).

In realtà il **secondo passo** è già esplicitato nel testo della legge. Pronto a ricredermi di fronte alla prova contraria, non ricordo di aver mai letto in un testo legislativo un’espressione analoga a questa: “*Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti*”.

Lo stesso comma 20 dell’unico articolo della legge dapprima sancisce che: “*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso*” per poi escludere da questa applicazione le norme del Codice Civile non richiamate dalla legge sulle unioni civili nonché le disposizioni della legge sull’adozione. Sarebbe stato **sufficiente**, perché si è pensato di aggiungere l’**ultimo inciso**?

È quel *consentito* che mi suona strano. Evidentemente è espressione di natura politica che non risponde ad alcuna necessità di **drafting legislativo** né di **chiarezza giuridica**. È un **messaggio agli iniziati** (neanche troppo criptico), un **assist alla magistratura** chiamata a decidere per l’ammissibilità dell’adozione a favore delle coppie dello stesso sesso. La legge dice: per ora non si poteva fare di più ma tu hai già gli strumenti per dare il via libera. **Quanto sarà libero e non condizionato il magistrato nella sua decisione?**

Ho già parlato di leggi messaggio e di leggi marketing, ora nascono le **leggi pizzino**. Sono di sana e robusta costituzione e hanno senz’altro un futuro radioso davanti a loro.

Singolare che nel testo di legge non si sia invece trovato spazio per spendere due parole a tutela dell’**obiezione di coscienza**.

Su questo tema il **Santo degli editorialisti imberbi** (presto svelo chi è) mi ha ancora una volta ascoltato e mi ha sottoposto le riflessioni del [Centro Studi Rosario Livatino](#) che presentano anche il testo dell’emendamento proposto all’attenzione dei parlamentari.

Il miglior servizio che posso fare è consigliare la lettura, anticipandola con alcuni passaggi (grassetto mio, prima o poi ricorderò al Centro che oggi chi legge sul web caccia):

*“l’obiezione di coscienza è possibile solo quando c’è un obbligo giuridico, **non quando c’è una libertà** ; cosicché, replicare a chi invoca il proprio diritto all’obiezione di coscienza che esiste un obbligo di una determinata azione è un non senso: **proprio perché c’è un obbligo, si può parlare di obiezione di coscienza**”;*

*“Al contrario, non è affatto un caso che l’obiezione di coscienza si sia manifestata **nel tempo e nel mondo solo in pochi ambiti**: l’obbligo del servizio militare e l’obbligo di uccisione di esseri umani (aborto, fecondazione artificiale, eutanasia) – e, recentemente, in tutto il mondo, proprio sulla questione dell’equiparazione di unioni omosessuali al matrimonio naturale – a dimostrazione che **la coscienza riconosciuta dalla retta ragione non impone di obiettare su tutti gli obblighi posti da uno Stato, ma di farlo solo rispetto a determinati obblighi, che hanno a che fare con i principi fondamentali della convivenza umana**”;*

“Alla stregua di questa impostazione, pur in mancanza di una espressa previsione del diritto di obiezione, il Sindaco non è obbligato a celebrare quelle unioni, e può invece delegare altri soggetti”.

Non è difficile pensare all’obiezione di coscienza come alla linea del Piave rispetto alla versione di laicità che si va affermando.

TAG: *adozione, matrimonio del transessuale, matrimonio eterosessuale, matrimonio omosessuale, unioni civili, Diritti della persona, civile*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.